



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**103
06/11/2020**

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – LIMITAZIONE ORARIO APERTURA DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI

SETTORE VII - PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI, AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO, SPORT, ASSOCIAZIONISMO, SANITÀ

IL SINDACO

Visti i Decreti Legge:

- n. 6 del 23 febbraio 2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- n. 33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- n. 83 del 30 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- n. 125 del 7 ottobre 2020 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le ordinanze emanate dal Ministero della Salute e della Regione Lazio per la materia in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- DPCM del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 9, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 stabilisce che *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*;

Visto l'allegato 8 al DPCM 3 novembre 2020, e nello specifico la Sezione 1 (Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti), il quale alla sezione 1.1 (accessibilità degli spazi) definisce che:

“L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1. da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;*
- 2. limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l'utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata.”*

Ravvisato che i recenti DPCM hanno comunque limitato la possibilità di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 e che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio, che ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni; Ritenuto pertanto opportuno, allo scopo di limitare la possibilità di contagi, limitare l'accesso a tutti i parchi, ville e giardini pubblici nel territorio comunale di Vetralla dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre misure efficaci a prevenire e contenere il rischio di ulteriori contagi, a tutela della salute dei cittadini;

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la limitazione all'accesso a tutti i parchi, ville e giardini pubblici nel territorio comunale di Vetralla dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con decorrenza da 6 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020;

L'accesso e la permanenza nei parchi, ville e giardini pubblici e l'utilizzo delle aree attrezzate per giochi dei bambini dovrà comunque avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali;

Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, e con la collaborazione dei soggetti incaricati della gestione delle aree in oggetto;

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Vetralla.

Che copia della presente ordinanza venga affissa nei cancelli d'ingresso dei parchi, ville e giardini pubblici nel territorio comunale.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Vetralla;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vetralla;
- Alla ditta Istituto di Vigilanza della Provincia di Viterbo, affidataria del servizio di apertura/chiusura dei parchi/ville comunali;
- Alla Protezione Civile di Vetralla;
- Alla Vetralla Servizi s.r.l.
- All'Associazione Sassogrosso;
- Ai sigg.ri Cecchini Antonio e Cecchini Alessandro
- All'Associazione La Villa Sporting Club;
- All'ASD Vetralla 1928;
- All'ASL – Servizio Veterinario Vetralla.

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato mediante:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
COPPARI FRANCESCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)